

----- FONDAZIONE MYRIAM PER I POVERI -----

----- Ente filantropico del Terzo settore -----

----- STATUTO -----

----- PREAMBOLO -----

Per onorare la memoria e ricordare in maniera perenne la figura di Myriam CRUBELLATI in MARIANI, "fulgido esempio di altruismo proteso all'esaltazione della vita a misura d'uomo riqualificato nello Spirito apprezzando la natura", il 31-07-1998, su iniziativa del dottor CRUBELLATI Faustino è stata costituita la Fondazione "MYRIAM PER I POVERI ONLUS". -

Art. 1 Costituzione, denominazione, disciplina, sede, ambito di operatività

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "FONDAZIONE MYRIAM PER I POVERI Ente Filantropico del Terzo settore", che assume la forma giuridica di Fondazione. -----

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione c) Enti filantropici, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente, di seguito per brevità "Fondazione", ha l'obbligo di inserire la locuzione "ENTE FILANTROPICO" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Sanremo (IM). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

4. La Fondazione svolgere la propria attività nell'ambito della Regione Liguria. -----

Art. 2 Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017. -----

2. In particolare e compatibilmente con quanto di cui al comma precedente, la Fondazione ha per scopo, oltre che la beneficenza a favore delle persone svantaggiate, anche l'assistenza sociale intesa come assistenza a favore di persone povere, svantaggiate, bisognose di supporto, siano esse locali o immigrate. L'assistenza sociale può essere svolta direttamente e indirettamente attraverso il sostegno ad altri ETS - con cui la Fondazione intende collaborare ed il cui oggetto sociale sia in linea con quello della Fondazione medesima - mediante la fornitura di beni e servizi quali locali da destinarsi a mensa, dormitori, centri diurni o terreni da col-

tivare. La Fondazione si propone inoltre, di promuovere lo sviluppo sociale, civile e spirituale, delle medesime persone svantaggiate e bisognose, mediante la valorizzazione e tutela della cultura sotto varie forme, ritenendo la cultura medesima motore per il rilancio della crescita individuale e collettiva mediante l'allestimento di una biblioteca, mentre attenzione verrà dedicata anche alla crescita spirituale. -----

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. ---

4. La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: -----

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -

b) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti; --

c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali; -----

d) partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; -----

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari; -----

f) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione; -----

g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed Organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; -----

h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; -----

i) istituire premi, borse di studio; -----

j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, an-

che con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; -----

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

5. Le attività della Fondazione sono svolte esclusivamente nell'ambito della Regione Liguria e avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli Enti associati. -----

----- **Art. 3 Attività diverse** -----

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente. -----

Art. 4 Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017. ----

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali. -----

----- **Art. 5 Patrimonio** -----

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato: -----

a) dal fondo di dotazione iniziale; -----

b) da conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio; -----

c) da beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio; -----

d) da lasciti ed elargizioni effettuate da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali; -----

e) da parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Organo di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; -----

f) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Euro-

pea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici; -----

g) avanzi di amministrazione che, con delibera dell'Organo di amministrazione, possono essere destinati a incrementare il patrimonio. -----

2. La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non nei limiti di un terzo del proprio patrimonio. -----

3. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. -----

4. Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i criteri di efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi. I medesimi principi di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza dovranno essere osservati nella raccolta di fondi e risorse in genere, nonché nella destinazione e nelle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto. -----

5. In particolare, le iniziative promosse dalla Fondazione sono approvate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di: -----

- a) indirizzi strategici e obiettivi da perseguire; -----
- b) priorità e strumenti di intervento; -----
- c) settori, ambiti e aree geografiche provinciali di intervento; -----
- d) ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attività istituzionale e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento. -----

6. La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto previsto al comma precedente, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dall'Organo di amministrazione. -----

7. Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte della Fondazione stessa. -----

----- **Art. 6 Organi sociali e gratuità delle cariche** -----

1. Sono Organi della Fondazione: -----

- l'Organo di amministrazione nella denominazione di Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente; -----
- il Segretario; -----
- l'Organo di controllo; -----
- l'Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017. -----

2. Le cariche sociali, fatta eccezione per quelle dell'Organo di amministrazione di cui al successivo comma 1 dell'articolo

seguente, sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato medesimo. -----

3. Le cariche sono gratuite. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle rispettive attribuzioni nei limiti, in ogni caso, stabili dal D. Lgs. n. 117/2017. -----

-- **Art. 7 Organo di amministrazione - composizione e poteri** -

1. L'Organo di amministrazione, nella denominazione di Consiglio di Amministrazione, è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un massimo di cinque esercizi e possono essere rinominati. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono, coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile. -----

2. Il Consiglio provvede alla propria rigenerazione al termine del mandato mediante la nomina del nuovo Consiglio composto del numero minimo di 2 (due) Consiglieri e stabilendone la durata della carica in base a quanto previsto al precedente comma 1. -----

Il nuovo Consiglio così nominato, ove lo ritenga opportuno, può deliberare di integrarsi previa determinazione del numero di membri da nominare e ciò entro il numero massimo di 5 (cinque) Consiglieri consentito: l'eventuale integrazione del Consiglio avviene mediante cooptazione di nuovi membri. ----- Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio medesimo. -----

In sede di rigenerazione e/o di eventuale integrazione del Consiglio e/o cooptazione dei membri cessati, ogni consigliere potrà votare tanti candidati quanti sono i consiglieri da nominare; saranno nominati i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di una candidatura unica, varrà il voto favorevole della maggioranza del Consiglio in carica all'atto della nomina. -----

3. Qualora il procedimento previsto al comma 2 non possa essere attuato per contestuale cessazione di tutti i Consiglieri, i membri del Consiglio di Amministrazione, tra il numero massimo e minimo sopra indicati, verranno nominati dall'Ordinario diocesano della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, il quale stabilirà anche le relative cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario. -----

4. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti preferibilmente tra i discendenti della compianta CRUBELLATI Myriam. -----

5. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017. ----

6. L'Organo di amministrazione governa la Fondazione. -----

7. È validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui sia costituito da due soli membri. -----

8. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. -----

9. La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

10. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo. -----

11. L'Organo di amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti: -----

- amministra la Fondazione; -----

- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma; -----

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; -----

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; -----

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; -----

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. -----

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

----- **Art. 8 Il Presidente, Vicepresidente e Segretario** -----

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente dell'Organo di amministrazione, è nominato nelle modalità previste dal comma 1 del precedente articolo 7. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo. -----

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto. -----

3. Il Presidente -----

- rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi

e in giudizio; -----

- convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione; -----
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli Organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta. -----

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

6. Il Segretario della Fondazione -----

- cura la gestione corrente della stessa, nonché la tenuta della contabilità ai sensi di legge o sovrintende alla tenuta della contabilità da parte di terzi, -----
- redige il progetto del bilancio consuntivo nonché del conto economico preventivo, -----
- controfirma i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione congiuntamente con il Presidente, -----
- esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio. -----

Art. 9 Organo di controllo -----

1. L'Organo di amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Qualora l'Organo di amministrazione assegni all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. -----

2. L'Organo di controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili; -----
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; -----
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo di amministrazione, la revisione legale dei conti; -----

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017; -

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. -----

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

----- **Art. 10 Organo di Revisione legale dei conti** -----

1. L'Organo deputato alla Revisione legale dei conti della Fondazione è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs n. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. -----

2. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo. -----

----- **Art. 11 Bilancio d'esercizio** -----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017. -----

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. n. 117/2017. -----

4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

----- **Art. 12 Bilancio sociale** -----

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. -----

2. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 117/2017, il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche. -----

----- **Art. 13 Libri sociali obbligatori** -----

1. La Fondazione redige, cura e conserva i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017. -----

- **Art. 14 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Organo di

amministrazione. -----

--- **Art. 15 Statuto, interpretazione e disposizioni finali** ---

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. -----

2. L'attività generale della Fondazione, così come l'interpretazione del presente Statuto e sue eventuali modifiche, dovranno perennemente ispirarsi alla volontà e al pensiero di Myriam CRUBELLATI, come richiamati dal Fondatore nell'atto costitutivo. -----

3. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. -----

4. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia. -----

F.to PAOLA MARIANI -----

F.to MAURO GRANDI Notaio -----

